

L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: Pdl Salario minimo; Legge di bilancio 2024; D. lgs. "primo modulo riforma Irpef"; Indagine conoscitiva Comm. Enti Gestori su settore previdenziale allargato; D. lgs. "concordato preventivo biennale"; Decreto-legge n. 212/2023 c.d. "Superbonus"; Indagine conoscitiva su rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro; Ddl "Lavoro"; – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

1. Pdl Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo (A.C. 1275 e abb.)

L'8 novembre 2023 Confprofessioni è stata audita presso la Commissione XI^a (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, sulle proposte di legge proposte di legge C. 1275 Conte e abbinate recanti "**Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo**".

Già nei primi mesi dell'attuale legislatura la Confederazione aveva avuto modo di [dialogare con il Parlamento e con la Commissione Lavoro sul tema del salario minimo e della rappresentanza sindacale](#). Il mutato contesto derivante dall'adozione di un **nuovo testo base** (A.C. 1275) nonché i lavori in sede **Cnel**, investito dalla Presidenza del Consiglio nei primi giorni di agosto 2023, dell'importante compito di redigere un documento di osservazioni e proposte sul tema, ha richiesto una ulteriore valutazione più approfondita.

Presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sede di confronto di tutte le parti sociali ove Confprofessioni è rappresentata, si è svolto un dibattito approfondito e di alto livello culminato con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Consiglio di un [contributo sul salario minimo e sul lavoro povero](#). Confprofessioni ha preso parte alla discussione, avvenuta in quella sede, votando convintamente a favore del **documento condiviso anche dalla maggioranza delle parti sociali**.

Nel corso dell'[Audizione](#), è stata ribadita la **centralità della contrattazione collettiva nel settore degli studi professionali** caratterizzato da una polverizzazione del tessuto produttivo e da strutture di dimensioni medio-piccole, che si basano su modelli di organizzazione del lavoro del tutto peculiari. La conoscenza delle dinamiche del comparto e la duttilità dello strumento contrattuale hanno permesso una regolazione inclusiva e innovativa dei rapporti di lavoro, delle retribuzioni e delle prestazioni di *welfare* a beneficio di tutti i lavoratori degli studi professionali tramite la bilateralità.

Sono state messe in luce le conseguenze di un intervento calato dall'alto sui sistemi di contrattazione collettiva e l'eventuale costituzionalità di un intervento in relazione all'art. 39 della Costituzione. Diverse le proposte evidenziate in sede di audizione: **detassazione e decontribuzione degli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi**, promozione dell'integrale applicazione dei Contratti Collettivi, semplificazione del quadro della contrattazione collettiva e individuazione di strumenti che vadano a promuovere l'applicazione diffusa dei CCNL sottoscritti da soggetti realmente rappresentativi **valorizzando l'archivio congiunto CNEL – INPS**.

2. Legge di bilancio per il 2024 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

Il 30 dicembre 2023 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale, la [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", approvata, in via definitiva dalla Camera dei deputati, a seguito dell'*iter* iniziato con la deliberazione in Consiglio dei Ministri n. 54, del 16 ottobre 2023.

Confprofessioni in sede di [audizione parlamentare](#), presso le Commissioni congiunte 5^a del Senato della Repubblica e 5^a della Camera dei Deputati, sul disegno di legge di bilancio (AS 926) ha evidenziato come la **manovra di bilancio per l'anno 2024** abbia preso forma in un contesto macroeconomico particolarmente complesso e incerto: debito pubblico lievitato in misura significativa durante la pandemia, innalzamento dei tassi di interesse, prossimo scongelamento del Patto di stabilità e scenario geopolitico per nulla rassicurante a causa dei diversi conflitti in corso.

In linea generale la Confederazione ha ritenuto **condivisibile l'impianto fondamentale che ha animato il provvedimento** poiché da un lato non ha aggravato ulteriormente il debito pubblico e dall'altro ha mobilitato risorse per alcuni interventi prioritari (riduzione della pressione fiscale e contributiva, al fine di sostenere i redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, rinnovi contrattuali nella p.a., sostegno alla natalità). Allo stesso tempo è stato fatto un appello al Governo per la **definizione di una strategia di medio e lungo periodo al fine di sostenere la crescita del comparto libero professionale** che rappresenta una componente di avanguardia del sistema Italia, sia in termini di partecipazione alla ricchezza che di competenze e apporto al benessere e allo sviluppo tecnologico.

Nello specifico, con riferimento alla **proroga per il 2024 del taglio del cuneo fiscale** cui la manovra ha destinato gran parte delle risorse disponibili (circa 10 miliardi), la Confederazione ha giudicato **positivamente l'intervento sottolineando però l'esigenza di un abbattimento strutturale del costo del lavoro**, che vada oltre l'annualità del 2024 e che distribuisca i vantaggi derivanti non solo ai salari ma anche all'alleggerimento degli oneri dei datori di lavoro, favorendo, così, l'incremento dell'occupazione. È stata, altresì, segnalata la necessità di intervenire, parallelamente, nella direzione di promuovere i rinnovi contrattuali tramite la **detassazione e decontribuzione degli aumenti salariali**; un intervento che nel rigoroso rispetto dell'autonomia delle parti sociali potrebbe fungere da stimolo per creare un efficace stimolo ai rinnovi contrattuali e offrirebbe l'ulteriore vantaggio di favorire la convergenza nei sistemi contrattuali di riferimento per la categoria, arginando la piaga del dumping contrattuale.

Per quanto riguarda le **misure fiscali per il welfare**, la detassazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili d'impresa la Confederazione ha **accolto positivamente l'art. 6 della legge di bilancio che per l'anno 2024 ha innalzato a 1.000 euro la soglia dei fringe benefit defiscalizzati** (soglia che sale a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico). È stata colta l'occasione per ribadire come e la soglia fissata dall'art. 51 del TUIR, a regime pari a 258,23 euro, sia diventata oggi anacronistica, e che **risulti fondamentale un intervento che innalzi la soglia in maniera strutturale** per permettere ai datori di lavoro un'adeguata pianificazione dei *budget* e delle somme da destinare alle finalità del *welfare* aziendale, dando così un effettivo sostegno ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie.

Nel corso dell'audizione è stata **evidenziata la necessità di avviare una politica di sostegno alla crescita delle attività professionali** che vada nella direzione dell'equiparazione dei professionisti alle imprese ai fini dell'accesso ai benefici, in politiche per la crescita dimensionale delle attività professionali tramite l'attuazione del principio di neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali ed in misure di incentivazione alla digitalizzazione delle attività professionali.

Confprofessioni ha rimarcato come nell'ambito di un più **generale ripensamento delle politiche per le professioni** dovrà trovare anche spazio una riflessione, oramai non procrastinabile, sulla **protezione sociale e il welfare dei lavoratori autonomi liberi professionisti**. Alla doverosa attenzione per le politiche sociali ed il *welfare* aziendale dei lavoratori dipendenti, va infatti **affiancato un parallelo impegno per il consolidamento delle reti di assistenza mutualistica tra professionisti e lavoratori autonomi** e lo sviluppo di un sistema di protezione sociale dei lavoratori autonomi liberi professionisti. Il tema è stato infatti solo parzialmente affrontato nella manovra, laddove **si è intervenuto, assai opportunamente, sull'ISCRO** (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) **rendendola strutturale**, e prevedendo meccanismi e requisiti meno stringenti per l'accesso alla misura.

L'ultima parte dell'audizione è stata dedicata agli interventi sul fronte della **sanità pubblica** auspicando un intervento di **defiscalizzazione delle indennità accessorie della medicina generale** e ribadendo il tema della revisione del percorso formativo *post-laurea* per rendere strutturale per tutti i tirocinanti la formazione lavoro negli studi dei medici di famiglia, nonché il riconoscimento del titolo accademico e la definizione di percorsi formativi in collaborazione con le Università per la formazione teorico-pratica in tema di rapporto ospedale-territorio.

3. D. lgs. “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” (A.G. n. 88)

Lo schema di decreto legislativo recante “*Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi*” mira ad attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 1, lettera g), della [legge 9 agosto 2023, n. 111](#), recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi.

La Commissione 6^a “Finanze e Tesoro” del Senato della Repubblica ha richiesto alla Confederazione un contributo scritto sul provvedimento. Il 27 novembre 2023 Confprofessioni ha inviato una [memoria](#) concentrando il proprio commento sul contenuto dello Schema di decreto, che prevede tre specifici interventi:

- l'estensione della prima aliquota Irpef del 23% alla soglia dei 28.000 euro, riducendo a tre gli scaglioni reddituali Irpef;
- l'equiparazione della *no tax area* dei lavoratori dipendenti con quella dei pensionati;
- il taglio delle detrazioni per i contribuenti che dichiarano più di 50mila euro di reddito, attraverso l'introduzione di una franchigia di 260 euro.

Confprofessioni ha ritenuto **apprezzabile l'accorpamento delle prime due aliquote Irpef**, ovvero quelle del 23% e del 25%, in un unico scaglione. Infatti, la riduzione delle tasse per i redditi medio-bassi è certamente positiva: permetterà di rafforzare nelle buste paga l'effetto del taglio del cuneo fiscale, previsto dalla legge di bilancio per il 2024, **sostenendo i salari delle fasce più deboli** che sono state maggiormente colpite dalla spirale inflattiva che continua a erodere le retribuzioni.

Il secondo intervento (equiparazione della *no tax area* dipendenti con quella dei pensionati) risponde a una precisa indicazione dell'articolo 5 della legge delega, determinando un risparmio di imposta massimo pari a 75 euro annui per i dipendenti con redditi fino a 15mila euro. Di fatto, quindi, la *no tax area* sui redditi di lavoro dipendente fissata in 8.500 euro, per effetto delle detrazioni, arriva a superare il valore di 13.700 euro, contro i 5.500 euro di quella sui redditi di lavoro autonomo.

La Confederazione ha quindi messo in evidenza che la riforma dell'Irpef **non risolve le attuali problematiche** con riferimento all'**equità orizzontale del modello**. Occorre infatti considerare che permangono differenze considerevoli nell'ammontare delle imposte pagate, a parità di reddito prodotto, da lavoratori dipendenti ed autonomi. Tali divari si producono soprattutto sui redditi bassi. In tale contesto l'intervento sulla *no tax area* amplia ulteriormente la differenza, a **tutto svantaggio degli autonomi**. È invece opportuno ricordare che **il perseguimento del principio dell'equità orizzontale è uno dei criteri direttivi dell'art 5 della legge delega**.

4. Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del welfare integrativo

Il 10 gennaio 2024 la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha deliberato un'**Indagine conoscitiva sull'equilibrio e i risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alla transizione demografica, all'evoluzione del mondo delle professioni, e alle tendenze del welfare integrativo**. L'obiettivo dell'Indagine è quello di svolgere un approfondimento sui profili di sostenibilità e sui risultati delle gestioni del settore previdenziale allargato, con particolare riguardo alle sfide poste:

- dalla **transizione demografica**;
- dall'evoluzione del mondo del lavoro e **specificamente del mondo delle professioni**;
- dalla dinamica statistico-epidemiologica della domanda sulle **tendenze del welfare integrativo**, con particolare riguardo ai fondi sanitari integrativi, che rappresentano la principale voce della spesa assistenziale sostenuta dagli enti previdenziali privati.

Confprofessioni è stato il primo soggetto a prendere parte al ciclo di audizioni, iniziato il 18 gennaio 2024.

Nella prima parte dell'[Audizione](#) – fornendo i dati elaborati dall'Osservatorio delle libere professioni – la Confederazione ha analizzato le **tendenze demografiche attuali e le loro conseguenze negative sul mondo delle professioni**. È stato espresso l'auspicio che le istituzioni e le parti sociali collaborino ad una strategia di intervento che sappia valorizzare la cultura e l'identità del lavoro professionale, fondata su: evoluzione delle competenze e delle modalità organizzative delle attività grazie ad un approccio di tipo imprenditoriale e manageriale; sviluppo di servizi coerenti con le nuove domande imposte dalla transizione verde e digitale; incentivazioni fiscali e riassetto del quadro normativo – anche sul fronte previdenziale – con l'obiettivo di favorire l'aggregazione tra professionisti in strutture più ampie e organizzate e per questo più competitive; regolamentazione dei percorsi formativi universitari nell'ottica di una sempre maggiore integrazione con le professioni.

Nella seconda parte dell'audizione Confprofessioni ha messo in evidenza le **principali tematiche concernenti le gestioni previdenziali, tanto sul fronte delle Casse private di previdenza** per le professioni che le prevedono, **quanto su quello della Gestione Separata Inps**, che coinvolge, come è noto, i professionisti c.d. "senza cassa". È evidente che la sostenibilità e l'adeguatezza delle prestazioni, nel primo come nel secondo modello, dipendono da variabili demografiche, reddituali e sociali che in questa fase sono negative (tra cui il calo numerico della popolazione giovane e dei liberi professionisti, la scarsa propensione dei neolaureati a scegliere la libera professione, i divari reddituali a livello territoriale e il *gender pay gap*). Inoltre, è stato evidenziato **l'ingiusto regime di prelievo fiscale cui sono oggi sottoposti i rendimenti finanziari delle Casse** (la doppia tassazione delle rendite).

È stato poi approfondito il **tema dell'allargamento della protezione sociale al campo multiforme del welfare integrativo** (ambito che comprende le prestazioni sociali assistenziali ulteriori rispetto alla previdenza e alle tutele in caso di gravi eventi e gravidanza). Nello scenario attuale si evidenziano: le notevoli carenze a cui il comparto delle libere professioni si trova esposto e **la perdurante difformità rispetto alle tutele offerte al lavoro dipendente; il progressivo allargamento dalla sfera previdenziale "pura" delle Casse di previdenza privatizzate alla sfera assistenziale; e la messa a regime** (con la legge di bilancio 2023) dell'ISCRO per i lavoratori autonomi liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.

Infine, sono state esaminate le prospettive di sviluppo della protezione sociale dei liberi professionisti attraverso il **ruolo sussidiario delle reti associative e degli organismi di rappresentanza di categoria**, in funzione di supporto e integrazione alle prestazioni erogate dal sistema pubblico e dalle Casse previdenziali. In tale ottica, **Confprofessioni ha auspicato il rafforzamento dei fondi integrativi sanitari che rappresentano il tassello principale del welfare integrativo di categoria che fa leva sulle risorse organizzative delle reti mutualistiche associative**. Oggi la quota di spesa sanitaria intermediata dai fondi integrativi e dalle altre forme di mutualità nella sanità vede l'Italia fanalino di coda rispetto agli altri grandi Paesi europei; tuttavia, in ragione della loro efficienza e qualità, i fondi integrativi sanitari già rappresentano **una delle componenti essenziali di una strategia di complessivo ripensamento del welfare e dell'assistenza sociosanitaria**.

5. Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro

Il 29 settembre 2023 la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati ha deliberato un'“*Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro*”, avente l'obiettivo di comprendere e verificare le proposte, le prospettive ed i risultati dell'**impatto dell'Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie all'interno del lavoro**, nel breve e nel medio termine. Nello specifico la Commissione desidera approfondire ogni aspetto relativo al **rapporto tra tecnologia e lavoro**, con lo scopo di tracciare un punto di fatto e di sollecitare una produzione normativa che sappia incrementare la produttività delle aziende, rilanciando l'economia, e proteggere il mercato del lavoro, nella direzione di una crescita economica socialmente responsabile. Mediante l'Indagine conoscitiva si intende, quindi, effettuare un'analisi costi benefici circa l'introduzione di tecnologie dirompenti all'interno del panorama aziendale e del mondo del lavoro italiano, allo scopo, soprattutto, di individuare i risvolti positivi in termini di produttività del lavoro.

Il 20 dicembre 2023 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni, presso la XI^a Commissione “Lavoro pubblico e privato” della Camera dei deputati. Nel corso dell'[Audizione](#) la Confederazione ha messo in evidenza come nel corso degli ultimi anni **l'I.A. si sia sviluppata in misura esponenziale**, divenendo accessibile ad un numero crescente di imprese, professionisti e lavoratori. Ed è certo che nel prossimo futuro essa sarà utilizzata in maniera sempre più intensa, orientando la formazione dei lavoratori e le scelte di investimento degli operatori economici. **Il comparto delle libere professioni indubbiamente non è esente da queste sfide**: la componente tecnologica è ormai da tempo determinante nello svolgimento delle prestazioni professionali e nell'organizzazione e gestione degli studi, tanto nelle professioni tecniche – da sempre all'avanguardia su questo fronte – quanto nelle professioni sanitarie e delle aree legali ed economiche. Ma l'approdo ai più recenti sistemi di I.A. generativa impone al mondo professionale e alle istituzioni politiche una riflessione coraggiosa e inedita: devono essere **accelerati i processi di consolidamento infrastrutturale e tecnologico degli studi**, mentre si rende improcrastinabile un rinnovamento radicale della formazione e della cultura professionale.

Con specifico riferimento all'impatto dell'IA sul lavoro libero-professionale, la Confederazione ha evidenziato come esso imponga alle istituzioni tre compiti fondamentali, riassumibili in tre predicati: *prevenire, ripensare, sostenere*.

Il primo predicato, *prevenire*, mette a fuoco l'esigenza di contenere i rischi che minacciano il postulato della **personalità della prestazione professionale**. Ai professionisti affidiamo quanto abbiamo di più caro nella nostra vita: la nostra salute, la costruzione della nostra casa, la protezione dei nostri risparmi, la cura dei nostri interessi legali, e molto altro. Ecco perché la personalità della prestazione – sancita dall'art.

2232 c.c. – è un **principio fondamentale della relazione tra professionista e cliente**, che va ben oltre il disposto di un articolo del codice: nel professionista il cliente ripone la sua fiducia, garantita dal vincolo deontologico che assicura un costante allineamento tra interesse individuale e bene della collettività. La necessità della **presenza e del costante controllo del professionista sulle attività delegate all'IA è dunque ineludibile**. È questo un obiettivo che va preservato, sorvegliando le trasformazioni in atto nell'erogazione delle prestazioni professionali e nel mercato dei servizi. Vi è il fondato rischio che si deleghino prestazioni professionali a sistemi di IA e a macchinari evoluti, eventualmente gestiti da personale tecnico privo di qualifica professionale: in particolare, per le prestazioni professionali che vengono intermedate dal *web*, dove il cliente non ha la possibilità di verificare personalmente la reale professionalità del suo interlocutore e la personalità della prestazione. A fronte di tale rischio, abbiamo segnalato che dovrebbero essere stabiliti dei **metodi per certificare che la prestazione sia effettuata dal professionista**, e dovrebbe essere esteso il presidio, anche delle forze dell'ordine, sulle minacce derivanti da nuove forme di esercizio abusivo della professione favorite dall'intermediazione telematica.

Il secondo predicato, *ripensare*, attiene all'esigenza più impellente, e al contempo più problematica, consistente nel radicale **ripensamento della formazione del professionista**. Una delle più gravi carenze con cui ci confrontiamo riguarda la **totale assenza di una formazione trasversale agli strumenti di IA nei percorsi universitari nei quali si formano i nostri liberi professionisti**. Questa lacuna del mondo universitario fa sì che l'esigenza di apprendimento delle competenze tecnologiche venga rimessa ai singoli studi e ai professionisti, in fase di tirocinio, o al più alla formazione continua. Al contrario, Confprofessioni ritiene essenziale che i giovani studenti universitari – liberi professionisti di domani – entrino in contatto, fin da subito, con le opportunità e i rischi della tecnologia applicata al mondo del lavoro, per padroneggiarla al meglio e prefigurare sin da giovani la forma da dare al loro lavoro, al passo con le conquiste tecnologiche. Al fine di colmare la debolezza strutturale dei percorsi formativi, i *curricula* didattici andrebbero rapidamente adeguati, valorizzando la trasversalità delle competenze, a cominciare dallo sviluppo di insegnamenti dedicati alla tecnologia avanzata e all'I.A. A tal fine, è necessario **stimolare una maggiore collaborazione tra il mondo delle Università e le associazioni professionali**, allo scopo di attivare processi di trasferimento di sapere tecnologico e di formazione permanente.

Il terzo predicato è *sostenere*. Se è vero che i liberi professionisti sono naturalmente predisposti ad intercettare le novità tecnologiche che si offrono loro, è altresì vero che **l'integrazione dei sistemi di I.A. nei modelli organizzativi del lavoro professionale richiede competenze, risorse e infrastrutture adeguate** all'interno degli spazi nei quali si svolge quotidianamente la professione.

Ci si imbatte così nel principale *gap* che i professionisti italiani scontano rispetto all'organizzazione delle libere professioni nelle economie più sviluppate: siamo al vertice in termini di competenze tecniche, ma i nostri studi soffrono di nanismo rispetto ai nostri colleghi francesi, tedeschi, inglese e spagnoli. La massima parte dei professionisti italiani predilige lavorare in autonomia e in solitudine, servendosi di un personale di supporto limitato e di infrastrutture ridottissime, aderendo, tutt'al più, ad accordi per la condivisione di spazi e strumenti di segreteria. Al contrario, per restare competitivi, **i professionisti dovranno "fare rete", dando vita a studi complessi e multidisciplinari**, nei quali l'eterogeneità delle competenze possa determinare l'ampiamiento dell'offerta dei servizi, per intercettare una domanda sempre più complessa e differenziata. Una vera e propria **transizione infrastrutturale ed organizzativa** attende i professionisti italiani: essa richiederà tempi lunghi e costi ingenti, e la disponibilità al mutamento della nostra forma mentis. Una transizione ambiziosa e impegnativa a cui i professionisti, e specie i più giovani, dovranno dedicarsi, certi del supporto proveniente dalle loro parti sociali: oggi, le nuove opportunità offerte dall'IA e più in generale dallo sviluppo del digitale sono oggetto di una riflessione, che coinvolge Confprofessioni e sindacati rappresentati negli enti bilaterali di settore, per offrire un sostegno all'innovazione tecnologica degli studi, con un'attenzione per la formazione del personale. L'obiettivo condiviso è quello di favorire l'adeguamento degli strumenti tecnologici preservando il livello

occupazione, e dunque impedendo la sterile sostituzione dell'algoritmo al lavoratore. Ma questi obiettivi sono certamente irraggiungibili senza il sostegno derivante da politiche pubbliche lungimiranti e orientate alla crescita del settore, e con esso del Paese.

Pertanto, saranno necessarie linee di investimento pubblico per il sostegno alla microimpresa professionale, nella direzione di sostenerne la crescita infrastrutturale e i processi di aggregazione, specie nel Mezzogiorno. È compito delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni di rappresentanza costituire un ambiente idoneo che favorisca l'incontro tra competenze intellettuali e nuove tecnologie.

6. D. lgs. recante “Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale” (A.G. n. 105)

Lo schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale*”, dà attuazione a molti dei principi di delega contenuti all'articolo 17 della [legge 9 agosto 2023, n. 111](#), recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, che indica principi e criteri direttivi specifici per la **revisione dell'attività di accertamento**. Le norme di delega prevedono misure di semplificazione del procedimento accertativo e un'applicazione generalizzata del procedimento del contraddittorio. Viene previsto, inoltre, il riordino delle norme in materia di analisi delle posizioni di rischio fiscale e l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie digitali (anche supportate dall'intelligenza artificiale).

Il legislatore delegato è tenuto a realizzare un potenziamento e una semplificazione del regime dell'adempimento collaborativo (anche attraverso maggiori meccanismi premiali e la riduzione della soglia di ingresso al regime), nonché a introdurre per i soggetti di minori dimensioni la possibilità di accedere a un **concordato preventivo biennale**. Vengono altresì riconosciuti dei vantaggi fiscali nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale è certificato da professionisti qualificati.

La Commissione 6^a “Finanze e Tesoro” del Senato della Repubblica ha richiesto alla Confederazione un contributo scritto sul provvedimento. L'8 gennaio 2024 Confprofessioni ha inviato una [memoria](#) concentrando il proprio commento sul **concordato preventivo biennale** che può rappresentare una importante opportunità di semplificazione e *compliance* per tutti i soggetti coinvolti: la misura, in particolare, viene riservata ai contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Al contempo la Confederazione ha segnalato alcune possibili criticità, in riferimento alle questioni operative afferenti all'instaurazione del concordato. In particolare, con riferimento al calendario fissato dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, **le tempistiche appaiono eccessivamente contingentate per garantire il successo dello strumento**. La norma, infatti, prevede che:

- entro il 20 giugno il contribuente trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati necessari per l'elaborazione della proposta concordataria. Si tratta, verosimilmente, di dati analoghi a quelli attualmente trasmessi per mezzo del modello ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale);
- entro il quinto giorno successivo alla ricezione di tali dati l'Agenzia delle Entrate elabori e invii al contribuente la proposta concordataria, predisposta sulla base dei dati inviati dal contribuente e di quelli contenuti nelle banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici;
- entro il 30 giugno il contribuente formalizzi l'adesione alla proposta concordataria.
- Lo schema di decreto prevede che relativamente al primo anno di applicazione della disciplina (2024) i suddetti termini siano posticipati di un mese.

In merito a queste tempistiche sono state espresse alcune perplessità: occorre infatti osservare, in via preliminare, come la comunicazione dei dati ISA entro il 20 giugno determini un notevole anticipo delle scadenze degli adempimenti dichiarativi, attualmente fissati al 30 novembre e previsti al 30 settembre nell'ambito dell'attuazione della delega per la riforma fiscale. La formazione dei dati rilevanti ai fini ISA, infatti, presuppone il completamento della redazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, o quantomeno dei dati necessari alla determinazione del reddito imponibile. Di fatto quindi, **si tratterebbe di un anticipo degli adempimenti dichiarativi, senza che a questo si accompagni una corrispondente anticipazione dei termini entro i quali viene garantito il rilascio dei software necessari alla redazione degli stessi.**

Il **rischio è che si appesantisca notevolmente il lavoro dei professionisti intermediari** (commercialisti e consulenti del lavoro) anche in considerazione del fatto che l'attuale contesto è caratterizzato dall'emanazione di documenti interpretativi utili alla redazione delle dichiarazioni (istruzioni e chiarimenti) in corso d'anno, a volte anche ben oltre la data del 30 giugno.

Inoltre, pur considerando che i contribuenti potrebbero trasmettere i dati utili all'elaborazione della proposta concordataria in data antecedente al 20 giugno (o al 20 luglio per il 2024), la data del 30 giugno (o del 31 luglio per il 2024) appare eccessivamente vicina per permettere ai contribuenti di valutare serenamente l'opzione per il concordato e per consentire ai professionisti intermediari la gestione di una pluralità di posizioni in un lasso di tempo estremamente compresso. In merito è stata ribadita la convinzione **che il successo del concordato dipenda dalla capacità di professionisti e contribuenti di valutare attentamente la proposta dell'Agenzia delle Entrate, valutazione che implica una accurata analisi di convenienza della stessa e opportune stime e simulazioni sul carico impositivo previsto rispetto a quello che origina dalla proposta concordataria.**

Alla luce di tali considerazioni la Confederazione ha proposto di **ridisegnare il calendario** immaginato per l'attuazione del concordato preventivo biennale, prevedendo di:

- **fissare il termine per l'invio dei dati da parte del contribuente al 30 settembre, anche in modo da non duplicare l'invio dei modelli dichiarativi, evitando così di appesantire ulteriormente un calendario fiscale già estremamente gravoso;**
- determinare in 10 giorni dall'invio dei suddetti dati il termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate formula e invia la proposta concordataria;
- **stabilire al 31 ottobre il termine per l'accettazione della proposta da parte del contribuente.**

7. Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, c.d. "Superbonus"

Il 29 dicembre 2023 il Consiglio dei ministri n. 64 ha approvato il decreto-legge recante "*Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*" (c.d. "DL Superbonus"). Il decreto prevede una **sanatoria fiscale** per cui per i lavori non ultimati al 31 dicembre 2023, ma con uno stato avanzamento pari almeno al 30%, l'Agenzia delle Entrate non recupererà gli importi delle detrazioni dei lavori effettuati (anche se non è stato raggiunto il miglioramento della doppia classe energetica prescritto dalla normativa).

Il 16 gennaio 2024 Confprofessioni ha partecipato al ciclo di audizioni sul disegno di legge di conversione del DL Superbonus, presso la Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Nella prima parte dell'[Audizione](#) la Confederazione ha espresso un **giudizio complessivamente positivo sul decreto**, che intende **disciplinare la fase finale di attuazione dell'incentivo fiscale**, pur segnalandone alcuni profili critici. Innanzitutto, la soluzione della sanatoria fiscale risponde all'obiettivo

di non provocare ulteriori ripercussioni per i committenti, tuttavia **non sembra idonea ad evitare eventuali contenziosi che potranno sorgere tra imprese, professionisti e condomini** a causa del rallentamento o della sospensione dei cantieri.

In secondo luogo, la sanatoria non tiene conto della complessa realtà tecnica propria del mondo dell'edilizia, per cui è altamente probabile che si renderanno comunque necessarie alcune opere di completamento nel 2024. Pertanto, in sede di conversione sarebbe opportuno chiarire come saranno disciplinati tali costi. Infine, il Governo intende sostenere con un contributo le fasce reddituali più deboli che eseguono gli interventi agevolati sui condomini, al fine di coprire almeno una parte della differenza tra vecchia e nuova detrazione. Ebbene, il contributo spetta ai cittadini che hanno redditi inferiori a 15.000 euro secondo il quoziente familiare: un parametro che avvantaggia le sole famiglie numerose, che rappresentano una minoranza rispetto al totale delle famiglie impattate negativamente dalla stretta sulle detrazioni.

Nella seconda parte dell'audizione si è stato affrontato **l'impatto dei bonus e del sistema di detrazioni fiscali nel settore dell'edilizia**. Confprofessioni ritiene che tale impatto dovrebbe essere valutato oggettivamente, prendendo in considerazione non il solo calcolo dell'impatto sulla spesa pubblica e sul disavanzo per lo Stato, ma anche le ripercussioni economiche e sociali, di medio-lungo periodo, che hanno generato una serie di esternalità positive. Inoltre, è evidente come sia impensabile raggiungere gli obiettivi della **Direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici** senza un sistema di **misure stabili e di incentivi**, che possa contribuire alla realizzazione delle opere di **efficientamento energetico** con una prospettiva di lungo termine. Un obiettivo particolarmente sfidante per l'Italia poiché si stima che nel nostro Paese circa 1,8 milioni di edifici residenziali sul totale di 12 milioni rientrano tra gli edifici più energivori (con classe energetica G), mentre il Superbonus 110% ha riguardato sino ad ora meno di 500 mila edifici. In tale ottica, è auspicabile che una volta superata la fase di emergenza, venga avviata una **ridefinizione e risistemazione organica di tutte le agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia**.

8. Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro”

Il 1° maggio 2023 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, ha approvato un disegno di legge in materia di lavoro. Successivamente il testo è stato trasmesso al Parlamento e, il 24 gennaio 2024, Confprofessioni è stata [audita](#) presso la Commissione XI^a “Lavoro Pubblico e Privato” della Camera dei Deputati, sul disegno di legge recante “*Disposizioni in materia di lavoro*” (AC 1532-bis).

In questa sede Confprofessioni ha espresso **apprezzamento** per lo spirito del provvedimento che interviene con alcune modifiche puntuali in materia di razionalizzazione, correzione ed efficientamento delle norme esistenti. Il testo risulta molto articolato e complesso ed è **finalizzato ad introdurre norme di semplificazione e regolazione in materia di lavoro** in ambiti molto diversi tra loro. Al contempo è stato messo in evidenza come il disegno di legge trasmesso alle Camere – anche rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 – **sia carente di norme dirette al sostegno e allo sviluppo del lavoro autonomo e professionale**. Nella versione definitiva del testo, ad esempio, è stata espunta la ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti.

Tra le misure accolte positivamente quelle inerenti le modifiche al T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) seppur è **stata evidenziata la necessità di un'armonizzazione e rivisitazione generale della normativa nella direzione di un alleggerimento delle procedure** che gravano pesantemente sui costi e sull'organizzazione delle piccole e medie strutture, senza apportare alcun miglioramento in termini prevenzionistici e di tutela.

Quanto alle modifiche inerenti la somministrazione di lavoro, la durata del periodo di prova e la risoluzione del rapporto di lavoro è stato **sottolineato il ruolo preminente che la contrattazione collettiva deve avere nella regolazione del lavoro**. Il CCNL risulta infatti lo strumento più prossimo per la definizione di questi elementi specifici che variano a seconda del contesto produttivo.

Sono state infine messe in luce **ulteriori possibili misure in materia di lavoro per il comparto libero professionale**: sportelli per il lavoro autonomo, consolidamento delle reti di assistenza mutualistica tra professionisti e lavoratori autonomi tramite interventi fiscali di estensione dell'art. 51 TUIR e sviluppo di un sistema di protezione sociale dei lavoratori autonomi liberi professionisti.

9. Agenzia delle Entrate - Autonomi e imprenditori individuali con ricavi fino a 170mila euro. Il secondo acconto Irpef va al 2024

Per le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro è slittato dal 30 novembre 2023 al **16 gennaio 2024** il termine per versare la **seconda rata di acconto delle imposte sui redditi**. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024.

Con la [Circolare n. 31/E](#), del 9 novembre 2023, l'Agenzia fornisce i chiarimenti su queste novità, contenute nel decreto collegato alla manovra 2024 (DI n. 145/2023, c.d. "decreto Anticipi").

Il rinvio - La circolare ricorda che il collegato alla manovra ha introdotto, solo per il periodo d'imposta 2023:

- il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione Redditi Persone fisiche 2023;
- la possibilità di effettuare il versamento in **cinque rate mensili** di pari importo, a partire da gennaio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo).

Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

I beneficiari - Nel delimitare l'ambito di applicazione della misura, l'Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le **persone fisiche titolari di partita Iva** che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare **non superiore a 170mila euro**. In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La circolare chiarisce che possono beneficiare del rinvio anche le persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi fino a 170mila euro tenute a versare l'acconto in un'unica soluzione.

La verifica sui ricavi - Per verificare il rispetto del "tetto", fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all'articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un'attività di lavoro autonomo sia un'attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l'ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

10. AGENZIA DELLE ENTRATE – Nuovo regime forfetario in chiaro. Pronte le indicazioni delle Entrate

Ingresso, permanenza e fuoriuscita dal regime dei forfetari sono i punti *clou* della [Circolare 32/E](#) pubblicata il **6 dicembre 2023**. Nel documento di prassi, che nell'ultimo paragrafo riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore, **l'Agenzia fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.**

In particolare, applicano già tale regime i contribuenti che nel 2022 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro, ma inferiori a 85mila. Viste le rilevanti modifiche normative, il contribuente che abbia optato per il regime ordinario non è tenuto a rimanere per l'intero triennio nello stesso regime.

Le novità in sintesi – Il regime forfetario ora prevede una soglia non superiore a 85mila euro (legge di Bilancio 2023). Questo nuovo requisito è applicabile già a partire dal 2023, e consente la permanenza nel regime agevolato a chi già lo applicava nel 2022 (circolare n. 9/ E del 2019) oppure riguarda l'ingresso di nuovi soggetti. È stata, inoltre, introdotta una speciale causa di fuoriuscita "immediata" dal regime forfetario, consistente nel superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell'anno.

Come funzionano le nuove soglie – In base alle novità, se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all'interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell'Iva non detratta (articolo 19-*bis*2 del DPR n. 633 del 1972). I contribuenti che, invece, nel corso dell'anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno. In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall'inizio dell'anno, mentre, per l'Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l'integrazione della relativa fattura, con l'emissione di una nota di debito per l'importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

Le risposte ai quesiti - Nell'ultimo paragrafo la circolare fornisce alcuni chiarimenti alle domande poste dagli operatori sulle novità. Ad esempio, il documento di prassi precisa che, se il contribuente intraprende l'attività in corso d'anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d'anno di attività. Inoltre, viene chiarito anche che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

11. Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Online la nuova versione del portale [incentivi.gov.it](#), strumento semplice ed efficace per trovare le agevolazioni della P.A.

È *online* dal 1° dicembre 2023 la versione aggiornata del portale [incentivi.gov.it](#), il motore di ricerca gestito dal Ministero delle Imprese e del **Made in Italy** - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e realizzato con il supporto tecnico di Invitalia, che ha l'obiettivo di far conoscere i bandi, gli avvisi e gli altri **strumenti di agevolazione** attivati in tutta Italia agli aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, **ai liberi professionisti**, agli enti e alle istituzioni.

Grazie alla pubblicazione di informazioni dettagliate e costantemente aggiornate, [incentivi.gov.it](#) rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni

per **promuovere e far conoscere** le proprie **agevolazioni**, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “incentivi.gov.it”.

Le principali novità del **sito**, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel **potenziamento degli strumenti di ricerca dell'incentivo più adatto alle proprie esigenze**, attraverso l'implementazione di un assistente digitale che utilizza l'**intelligenza artificiale** e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un'agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.

Per favorire le attività di alimentazione da parte delle **Pubbliche Amministrazioni** che gestiscono bandi e misure di aiuto è previsto il riutilizzo dei dati già inseriti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e la possibilità di accedere ad un'area riservata con *report* e dati aggiornati sui bandi già attivati, utili alla programmazione di nuovi.

12. DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANPR, disponibile il servizio di certificati anagrafici online per gli avvocati

Dall'11 dicembre 2023 è disponibile il servizio che consente di richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal [portale ANPR](#): un servizio che punta non soltanto a **semplificare l'accesso ai dati anagrafici** per **velocizzare l'attività professionale degli avvocati**, ma anche ad alleggerire i Comuni dalle numerose richieste allo sportello.

Gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo professionale potranno accedere a [un'area dedicata del portale ANPR tramite SPID, CIE o CNS](#) e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell'effettiva iscrizione all'albo, effettuata tramite appositi **servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense**, potranno richiedere certificati anagrafici

I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale e sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Le modalità di erogazione del servizio sono state definite con Decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica.

Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l'effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli Avvocati al momento della richiesta.

La **guida per l'utilizzo del servizio** è disponibile nell'Area dedicata del portale ANPR.

13. MINISTERO DEL LAVORO – Prorogata la fruizione di Decontribuzione Sud

La Commissione Europea ha accolto la richiesta avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di estendere l'autorizzazione all'utilizzo della misura “**Decontribuzione Sud**”, per ulteriori 6 mesi, **fino al 30 giugno 2024**.

L'agevolazione, introdotta dalla legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), configurandosi come Aiuto di Stato, necessita infatti di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029.

Il *bonus* “Decontribuzione Sud” prevede un **esonero contributivo massimo del 30%** in favore dei **datori di lavoro privati**, con sede in una delle Regioni del **Mezzogiorno**, con riferimento ai **rapporti di lavoro dipendente**.

14. INPS - Esonero contributivo parità di genere: come presentare la domanda

L'articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un **esonero** dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei **datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere**.

L'Istituto, con la [circolare INPS 27 dicembre 2022, n. 137](#), ha fornito le **indicazioni operative** per l'applicazione dell'esonero contributivo.

Con il [messaggio 21 dicembre 2023, n. 4614](#), l'INPS ha informato che, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul [Portale delle Agevolazioni \(ex DiResCo\)](#) è disponibile il **nuovo modulo di domanda online**. Il modulo consente l'invio delle richieste di esonero ai **datori di lavoro privati**, che conseguano la certificazione per la parità di genere **entro il 31 dicembre 2023**.

Le domande possono essere presentate fino al **30 aprile 2024**. Il messaggio fornisce, infine, chiarimenti relativi alle domande di esonero presentate entro il **30 aprile 2023**.

INPS - Liberi professionisti: rateizzazione domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali 2024

Il pagamento della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali **per i liberi professionisti** può essere effettuato **a rate** con la maggiorazione di un interesse annuo composto.

Ogni anno vengono pubblicate le **tabelle** con i coefficienti da usare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione, relativi alle domande presentate nel corso dello stesso anno, aggiornati in base al tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo (ISTAT).

Con la [circolare INPS 23 gennaio 2024, n. 17](#) l'Istituto fornisce:

- le istruzioni per il **corretto uso delle tabelle** (allegato n. 1);
- la tabella relativa all'**ammontare della rata mensile costante posticipata**, per ammortizzare il tasso annuo composto del 5,4% del capitale unitario, da 2 a 120 mensilità (allegato n. 2);
- la tabella relativa ai **coefficienti per la determinazione del debito residuo**, in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito (allegato n. 3).

A cura di

A cura di Andrea Zoppo, Carlo Girella e Laura Ciccozzi

Ufficio Studi di Confprofessioni

[Vai al Bollettino completo](#)